

STATUTO

**MONTESSORI BRESCIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIALE DELLA
BORNATA 15/A

Numero REA: BS - 569079

Codice fiscale: 03859700985

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A) ALL'ATTO N. 7.100/4.236 REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI

Statuto
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Brescia (BS) la Società Cooperativa denominata

"MONTESSORI BRESCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi, da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale. La società verrà sciolta, anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1),2),3),5),6) e 7) dell'art 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa Montessori Brescia, intende perseguire in via principale le attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.

La Cooperativa Montessori Brescia, nasce con lo scopo di diffondere la conoscenza del pensiero e della tradizione educativa e pedagogica di Maria Montessori. I soci fondatori condividono l'attualità del metodo, un metodo che gode, di grande riconoscimento a livello internazionale. La ricerca scientifica più avanzata, in particolare la psicologia, le neuroscienze, la biologia, confermano direttamente o indirettamente la solidità dei principi scientifici dell'educazione montessoriana e la conseguente validità del suo metodo.

La Cooperativa Montessori Brescia ha altresì l'obiettivo di supportare attraverso un servizio di formazione, consulenza e tutoraggio tutti gli Enti pubblici e privati che intendono sperimentare ed adottare il metodo Montessori; per raggiungere i propri scopi si avvarrà della collaborazione di pedagogisti, educatori, docenti, formatori e dirigenti provenienti da tutto il territorio nazionale ed internazionale, di provata conoscenza ed esperienza del metodo montessoriano.

La Cooperativa Montessori Brescia intende sviluppare interventi di alta qualità grazie ad una progettazione svolta con la supervisione ed il patrocinio dell'Opera Nazionale Montessori ed all'A.M.I. Enti a cui intende associarsi e/o federarsi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale

ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato, le istituzioni ed il cittadino.

La Cooperativa intende essere aperta alla collaborazione con tutti i soggetti, Enti e persone fisiche che condividono i principi della Cooperativa, anche attraverso attivazione di incontri o aggregazioni su specifici argomenti, condivisioni di iniziative, studio e realizzazione di progetti di ampio respiro. La Cooperativa avrà fra i suoi interlocutori principali: le famiglie, le comunità, le parrocchie, le Istituzioni, le Cooperative, le Fondazioni, le Associazioni e tutti coloro che, impegnati sul territorio a livello locale, nazionale ed internazionale, siano disponibili a condividere, attuare e divulgare il progetto pedagogico di Maria Montessori.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si considera di fondamentale importanza l'attenzione a qualsiasi persona ed al suo contesto di riferimento, nonché al territorio con i propri aspetti storico/culturali e simbolici, che caratterizzano ogni comunità.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Tenuto conto della stretta aderenza di progettazione della cooperativa con il metodo Montessori, ai soci verrà richiesta comprovata esperienza, potranno infatti essere soci **i formatori dell'Opera Nazionale Montessori persone che hanno sviluppato** in sinergia diretta con l'Ente nazionale di riferimento progetti per almeno tre anni in almeno due Regioni d'Italia o a discrezione dei soci, altre persone di comprovata esperienza in ambito scolastico, pedagogico ; non potranno essere accolti come soci formatori o ex formatori di altri Enti di ispirazione montessoriana.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla normativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa sociale intende perseguire lo scopo mutualistico di cui sopra attraverso la gestione di servizi educativi (art. 1, L. 381/91, lettera a).

La Cooperativa Montessori Brescia intende promuovere varie attività ideando e/o co-progettando e realizzando con l'Opera Nazionale Montessori, le parrocchie, Associazioni, le Cooperative, i Consorzi ed Enti che a vario titolo sono impegnati nel territorio locale, nazionale ed internazionale. Per raggiungere le sue finalità si impegnerà a:

- Promuovere a livello nazionale ed internazionale attività di studio, di ricerca e di divulgazione del pensiero e del metodo Montessori.
- Collaborare con l'Opera Nazionale Montessori, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero delle Politiche Sociali, le Università, i Centri di ricerca e formazione, le Associazioni professionali italiane e straniere, Case Editrici e altri organi di comunicazione per strutturare eventi finalizzati alla ricerca e alla sperimentazione, alla formazione e all'aggiornamento, all'assistenza e consulenza, alla

promozione e alla diffusione dei principi ideali, scientifici e metodologici montessoriani ed altri orientamenti pedagogici e filosofici coerenti con il pensiero montessoriano.

- La cooperativa intende altresì diffondere la conoscenza del pensiero pedagogico di altri studiosi e pedagogisti, scienziati, filosofi che hanno promosso e promuovono un'educazione di qualità che veda la persona al centro del processo educativo, con pari opportunità di sviluppo ed apprendimento.
- Ideare corsi patrocinati dall'Opera Nazionale Montessori volti a valorizzare la formazione del personale educativo dei nidi, dei docenti delle scuole dell'obbligo, delle realtà educative operanti nel territorio nazionale. Promuovere, con la supervisione dell'Opera Nazionale Montessori, la formazione e la specializzazione degli educatori e degli insegnanti delle istituzioni educative e scolastiche ad indirizzo montessoriano istituendo scuole superiori di formazione, corsi di differenziazione didattica, seminari, stages ed altre forme di specifica preparazione montessoriana.
- Realizzare progetti e piani educativi ispirati ai principi pedagogici della dottoressa Maria Montessori, attraverso l'impiego di persone dotate di idonea formazione ed attraverso l'impiego di materiali specifici.
- Sviluppare corsi, incontri, tavole rotonde, convegni, workshop rivolti ai genitori interessati ad approfondire i temi legati alla genitorialità empatica ed attenta alle esigenze di sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza.
- Promuovere, organizzare e coordinare, a livello locale, nazionale, attività di informazione e formazione, quali congressi internazionali, convegni nazionali, corsi di specializzazione, seminari, forum, stages e tutte le attività volte a concorrere allo sviluppo delle politiche educative e scolastiche.
- Organizzare corsi, momenti ricreativi e formativi, convegni, incontri, stages, lezioni e giornate di studi pedagogici montessoriani e non, che vedranno confrontarsi illustri studiosi, docenti, universitari, ricercatori e filosofi provenienti da tutto il mondo, rivolti agli educatori ed alla cittadinanza.
- Istituire e/o gestire direttamente scuole e comunità infantili Montessori; concorrere alla creazione di altre istituzioni scolastiche con forme convenzionate di consulenza ed indirizzo.
- Esercitare attività di assistenza tecnica di indirizzo e di consulenza ai fini della più proficua applicazione del metodo e con i singoli gestori di scuole a metodo Montessori, nei confronti delle scuole statali e non statali.
- Promuovere e curare, anche attraverso particolari convenzioni ed intese, rapporti con Enti Pubblici e privati, Università ed Associazioni che intendano intraprendere iniziative comuni o avvalersi del suo supporto per progetti mirati alla diffusione del metodo Montessori sul territorio nazionale ed internazionale.
- Promuovere una Commissione di studio sui temi della fragilità, nello specifico disabilità e demenza senile, con particolare attenzione alle nuove ricerche ad indirizzo montessoriano coinvolgendo esperti nei settori della medicina, della neuropsichiatria, della pedagogia clinica e della psicologia.
- Promuovere corsi di formazione per insegnanti, educatori, assistenti per minori disabili con l'intento di:

- riconoscere nel metodo e nel materiale scientifico gli strumenti facilitanti e compensativi;
- costruire nuovi ruoli educativi con una formazione di livello adeguata alle esigenze del sociale.
- Promuovere corsi in sostegno alle famiglie coinvolte in situazioni di disagio e fragilità, nello specifico disabilità e demenza senile, con l'obiettivo di portare a conoscenza le nuove ricerche scientifiche che comprovano nel metodo Montessori adeguate e valide azioni educative.
- Promuovere e sostenere attraverso corsi di formazione Montessori la preparazione di nuove figure in grado di operare, con tutoraggi e supervisioni, realtà educative per disabili o residenze per persone con demenza senile.
- Promuovere, sostenere e supervisionare nuove realtà educative per disabili interessate ad introdurre attività laboratoriali mediante incontri esperto-utente.
- Le attività di laboratorio saranno programmate in collaborazione con le famiglie ed i soggetti coinvolti negli interventi di supporto all'utente.
- Promuovere, organizzare e gestire centri estivi e summer school rivolti a famiglie con bambini e adolescenti con disabilità con l'intento di tutelare le fatiche quotidiane portando a conoscenza strumenti ed indicazioni della dott.ssa Maria Montessori.
- Organizzare corsi di formazione nell'ambito musicale e di movimento con l'obiettivo di sostenere la preparazione di giovani musicisti, già operanti in Associazioni Musicali del territorio cittadino e nazionale, interessati alla didattica musicale.
- Organizzare e strutturare un'Accademia musicale nella città di Brescia con lo scopo di divulgare i principi montessoriani nell'ambito della musica e dell'apprendimento della musica tramite il movimento.
- La Cooperativa Montessori Brescia intende proporsi come punto di riferimento orientativo e formativo per gli studenti liceali ed universitari che intendano conoscere ed esperire il metodo montessoriano, anche attraverso l'alternanza lavoro. Sarà cura dei soci e dei propri rappresentanti, partecipare attivamente ad eventi, incontri, dibattiti organizzati da altre associazioni ed organizzazioni in Italia ed all'estero che condividono il metodo montessoriano.
- Cooperare in rete con altre scuole montessoriane, con Enti pubblici e privati operanti in Italia ed all'estero, per ampliare la conoscenza del metodo pedagogico di Maria Montessori, sviluppare progetti creando eventi, dibattiti, luoghi dove sperimentare e condividere.
- Sviluppare propri strumenti di comunicazione, attraverso la pubblicazione e la diffusione di materiale documentale.
- Pubblicare riviste e periodici nel settore editoriale e della comunicazione quali produzioni editoriali tradizionali e multimediali; creazione e gestione di siti internet e servizi on-line, gestione di servizi informativi e documentativi specializzati.
- Collaborare con le Case editrici, favorendo la pubblicazione e la diffusione del materiale relativo agli studi ed all'evoluzione del metodo pedagogico montessoriano e di altri orientamenti pedagogici e filosofici coerenti con il pensiero Montessoriano.
- Promuovere raccolte fondi, volte a favorire la realizzazione di studi e progetti legati alla pedagogia montessoriana.

- Proporre laboratori e workshop e pedagogici anche con la formula residenziale. Gestire centri estivi e ricreativi rivolti a bambini ed adolescenti, quale proposta del tempo libero. Momenti formativi e ricreativi di educazione al rispetto dell'ambiente, al vivere naturale, con proposte operative. Corsi di giornalismo ambientale in collaborazione con Enti pubblici e privati del settore.
- I soci intendono promuovere una cultura per il rispetto di genere attraverso iniziative ed eventi, in collaborazione con altri enti già attivi sul territorio.
- Organizzare manifestazioni musicali, eventi artistici, festival, fiere, saggi, concerti ed ogni altra forma di intrattenimento e spettacolo legato alla cultura, alla musica, al teatro ed all'arte coerenti agli scopi istituzionali.
- Allestire luoghi didattici e ludici come previsto dalla didattica montessoriana.
- Ristrutturare o costruire immobili al fine di realizzare strutture didattiche e per la fruizione del tempo libero, volte e realizzare le attività istituzionali.
- Istituire al suo interno particolari organismi scientifici e tecnici, gruppi di studio e di ricerca, allo scopo di qualificare la propria attività di cui ai precedenti commi, attraverso progetti mirati e specifici.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specialmente se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Tutte le attività potranno essere svolte a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, con precisazione che le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni si siano verificate; la società non potrà compiere attività professionali riservate, se non a mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi.

L'impresa sociale per il raggiungimento e l'ampliamento dei propri scopi potrà attivare "reti" in ambito locale, nazionale ed internazionale, attraverso la sottoscrizione di convenzioni ed ATI ed ATS e richiedere contributi ad Enti Pubblici nazionali, sovranazionali, Comunità Europea, Imprese al fine di realizzare innovativi progetti educativi e culturali. Tutte le attività, anche strumentali e secondarie, saranno svolte in conformità alle disposizioni che disciplinano l'impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 155/2006.

- Promuovere e partecipare ad Enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare ed agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della Cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, il tutto a norma e sotto osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia della delibera CICR

del 3/03/1994 e disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto qualsiasi forma, le attività finanziarie non possono essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

A tal fine la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Le potenzialità della Cooperativa sono racchiuse e nascoste nelle stesse potenzialità di ogni singolo lavoratore e/o collaboratore della cooperativa e quindi il conseguimento dello scopo sociale sarà più o meno efficace a seconda dell'impegno, dell'operosità e della responsabilità profusi da ciascuno per il bene comune. Pertanto divenire socio della Cooperativa non può essere il punto di partenza iniziale al momento dell'assunzione, ma una scelta, frutto di una presa di coscienza, quale compimento di un percorso di conoscenza, di condivisione di scopi e maturazione. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Tenuto conto della stretta aderenza di progettazione della cooperativa con il metodo Montessori, ai soci verrà richiesta comprovata esperienza, potranno infatti essere soci i formatori dell'Opera Nazionale Montessori o persone che hanno sviluppato in sinergia diretta con il centro nazionale di riferimento progetti per almeno tre anni in almeno due Regioni d'Italia o a discrezione dei soci, altre persone di comprovata esperienza in ambito scolastico, pedagogico. Non potranno essere accolti come soci formatori o ex formatori di altri Enti di ispirazione montessoriana.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si rinvia

all'articolo 12 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 112.

Ai sensi dell'art 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere soci coloro che esercitano ovvero hanno esercitato in proprio singolarmente ovvero in quanto membri di realtà collettive (società, associazioni, cooperative, fondazioni, circoli ecc) attività identiche o affini o comunque in concorrenza a quelle della Cooperativa.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, fatto salvo quanto previsto dal II comma dell'articolo 2522 cc, appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori vale a dire persone che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91
- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a due anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'organo amministrativo della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, comma primo punto 2), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di

- opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul Libro dei Soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di

volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società con preavviso di 180 giorni. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso di almeno 60 (sessanta) giorni nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo

espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

g) svolga o tenti di svolgere attività identiche ovvero affini ovvero comunque in concorrenza con la Cooperativa.

h) Ponga in essere condotte (attive od omissive/di ostruzionismo) che ritardino od impediscano l'organizzazione e/o lo svolgimento di attività dirette al conseguimento dell'oggetto sociale.

i) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna e per i casi previsti dagli articoli 2286, 2288 1 comma e 2533.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 39 e seguenti del presente statuto.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso

delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del di cui us, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei

soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d), f), g) e h) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da almeno 10 quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque virgola/00) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge. Le quote sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da parte di terzi, a pegno o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 5) dalla riserva straordinaria;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.
- 7) Da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- 8) Da qualunque liberalità, lasciato o contributo venga fatto a favore della società

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione del bilancio sociale, il documento informativo conforme a quanto previsto dalla legge, volto ad informare sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio sociale, redatto a cura dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio unitamente al bilancio sociale, deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo potrà essere devoluto anche mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio unitamente al bilancio sociale, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- d) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore, fissa il loro compenso e delibera l'eventuale sostituzione o l'eventuale revoca;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis, se nominato;
- f) Delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio d'amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- g) Delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal consiglio di amministrazione;

- h) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;
- i) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
- l) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;
- m) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- n) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- o) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- p) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio, ovvero emissione di nuove azioni, ovvero emissione di strumenti finanziari.

L'assemblea ordinaria delibera, infine su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 26 (Assemblee)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci risultanti dal Libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed

eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 29 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere massimo un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 31 (Amministrazione)

L'Amministrazione della Cooperativa è essere affidata ad un Consiglio d'amministrazione formato anche da soggetti non soci purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a nove e il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'assemblea che lo nomina.

Gli amministratori ai sensi del comma 2 articolo 2542 c.c. restano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di

Amministrazione.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un Vice presidente.

Art.33 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) nominare il Presidente ed il Vice Presidente
- c) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92
- d) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea
- e) Determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;

- f) Stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g) Conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 38.
- h) Dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili
- i) Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine ai finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
- i) Nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 37 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente in carica se nominato o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire procure speciali, per singoli atti o categoria di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale quando nominato esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231 del 2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della cooperativa e attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Brescia, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dal Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Brescia. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. La sede dell'arbitrato è Brescia.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art 40 (Arbitri e procedimento)

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti interni, codice di comportamento ex art.44, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'art 2514 la Cooperativa:

- (a) Non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- (b) Non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;
- (c) Non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori

(d) Dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO ROSA GIUDETTI

F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.**